

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 05 DEL 14.12.2016

Ai Produttori Interessati  
Ai Centri di Assistenza Agricola  
LORO SEDI

**OGGETTO: Pagamento aiuto “de minimis” ai produttori di grano duro in attuazione del DM n.11000 del 02/11/2016.**

**FONTI NORMATIVE**

In attuazione del D.M. n.11000 del 02/11/2016 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28/11/2016, che ha definito i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’art. 23-bis del D.L. del 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, viene concesso un aiuto “de minimis” alle imprese agricole che coltivano grano duro.

**PREMESSA**

Il predetto aiuto è stato istituito al fine di adeguare i parametri qualitativi del grano duro a specifiche tecniche conformi con le esigenze produttive dell’industria pastaria, anche attraverso l’utilizzo di sementi certificate individuate tra le parti della filiera cerealicola e l’adozione di buone pratiche colturali funzionali al miglioramento qualitativo delle produzioni.

Si indicano di seguito le definizioni adottate dalle presenti circolari istruzioni operative:

- a) **“Contratto di filiera”**: contratto tra soggetti della filiera cerealicola, finalizzato a favorire la collaborazione e l’integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione del grano duro, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai produttori di grano duro, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione;
- b) **“Domanda di aiuto”**: domanda da presentare per la richiesta dell’aiuto in oggetto nell’ambito della Domanda Unica di pagamento aiuti PAC;
- c) **“Ministero”**: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- d) **“Registro nazionale aiuti”**: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234;
- e) **“Soggetto beneficiario”**: l’impresa agricola iscritta al registro delle imprese e all’anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo Aziendale, che coltiva grano duro rispettando le clausole previste negli appositi *Contratti di Filiera*;
- f) **“Soggetto gestore”**: l’Agenzia regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura - ARCEA.

Le seguenti disposizioni si applicano al grano duro seminato nel periodo autunno/inverno 2016-2017 e raccolto nel corso dell'anno 2017.

In applicazione del D.M. n.11000 del 02/11/2016 suindicato, le presenti istruzioni operative definiscono in particolare:

- 1) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai **Soggetti beneficiari** e relativa entità dello stesso;
- 2) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
- 3) i criteri di verifica e modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

## ENTITÀ AIUTO

L'aiuto è concesso nella misura di 100 euro per ogni ettaro coltivato a grano duro, alle imprese che abbiano sottoscritto direttamente o attraverso cooperative, consorzi agrari e Organizzazioni di Produttori riconosciute di cui sono socie, **Contratti di Filiera** di durata almeno triennale, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del D.M. n.11000 del 02/11/2016.

## CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

L'imprenditore agricolo che intende accedere ai benefici previsti dal D.M. n.11000/2016 è tenuto a presentare **Domanda di aiuto**, a mezzo della Domanda Unica di pagamento, nel rispetto dei termini previsti dalla specifica normativa. A tal fine, nell'ambito della Domanda Unica di pagamento, l'imprenditore compila l'apposito quadro GD presente nel modello di domanda.

Costituisce requisito preliminare, alla presentazione della domanda, la stipula di un **Contratto di filiera**, di durata almeno triennale, che deve essere sottoscritto dai produttori di grano duro, singoli o associati, con i soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.

In particolare, il **Contratto di filiera** può essere sottoscritto tra:

- a. imprenditore agricolo e industria pastaria;
- b. imprenditore agricolo e industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l'industria pastaria;
- c. cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e industria pastaria;
- d. cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l'industria pastaria;
- e. imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l'industria pastaria;
- f. imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l'industria molitoria che ha a sua volta sottoscritto un contratto con l'industria pastaria.

Nel caso di cui al punto b), il **Contratto di filiera** deve fare riferimento allo specifico/i contratto/i tra l'industria molitoria e l'industria pastaria e deve essere sottoscritto successivamente a questo/i ultimo/i.

Nel caso in cui il **Contratto di filiera** sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o un'Organizzazione di Produttori riconosciuta, il Contratto stesso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di coltivazione e/o di cessione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l'Organizzazione di Produttori e l'impresa agricola socia (**Soggetto beneficiario**). Tale impegno/contratto di coltivazione deve fare riferimento allo specifico **Contratto di filiera**.

Nel caso di cui al punto e), il **Contratto di filiera** deve fare riferimento allo specifico/i contratto/i tra il centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione e l'industria pastaria e deve essere sottoscritto successivamente a questo/i ultimo/i.

Nel caso di cui al punto f), il **Contratto di filiera** deve fare riferimento allo specifico/i contratto/i tra il centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione e l'industria molitoria e al/i contratto/i tra l'industria molitoria e l'industria pastaria e deve essere sottoscritto successivamente a questi ultimi.

Il **Contratto di filiera** o l'impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal **Soggetto beneficiario** deve indicare almeno:

- la superficie a grano duro oggetto del contratto, comunque non eccedente la superficie inserita nel Piano Colturale della Domanda Unica di pagamento del **Soggetto beneficiario**;
- le varietà di grano duro da coltivare, impiegando sementi certificate;
- le pratiche colturali funzionali al miglioramento qualitativo delle produzioni.

Il **Contratto di filiera** può essere costituito da una parte generale di durata triennale che può essere integrato in successivi contratti annuali.

Il Contratto di filiera o l'impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal **Soggetto beneficiario** deve essere allegato alla **Domanda di aiuto**.

Nei casi e) ed f) nei quali l'imprenditore agricolo non sottoscrive il **Contratto di filiera** direttamente con l'industria pastaria e molitoria, il centro di stoccaggio o altri soggetti della fase di commercializzazione devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la relazione causale tra il **Contratto di filiera** sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l'industria pastaria e molitoria (allegato A).

Nel Contratto sottoscritto dall'imprenditore agricolo (**Contratto di filiera** o impegno/contratto di coltivazione) devono essere indicate la/le varietà di sementi certificate impiegate. Le varietà debbono risultare iscritte al Registro nazionale delle varietà o al Catalogo comunitario. La documentazione da allegare alla **Domanda di aiuto** deve essere integrata da una copia della fattura di acquisto delle sementi certificate. La fattura deve riportare l'indicazione della categoria e del numero di identificazione del lotto. I quantitativi minimi ad ettaro di sementi certificate impiegate devono essere coerenti con la superficie seminata e pari ad almeno 150 kg/ha. La documentazione da conservare a cura dell'imprenditore agricolo e da esibire in caso di controlli è costituita dalla fattura di acquisto delle sementi.

L'aiuto spettante a ciascun **Soggetto beneficiario** (individuato in premessa al punto "e") è commisurato alla superficie agricola espressa in ettari con due decimali, coltivata a grano duro nel limite di 50,00 ettari.

L'aiuto è riconosciuto previa verifica, da parte del **Soggetto gestore**, dell'ammissibilità in base ai requisiti di cui alla normativa di riferimento.

## LIMITE MASSIMO DELL'AIUTO

Rispetto al limite massimo di 100 euro ad ettaro, l'importo unitario dell'aiuto, per ciascun ettaro coltivato a grano duro, viene determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie a grano duro ammessa a beneficio. Ciò comporta che in caso di superamento dei fondi annuali disponibili, il **Soggetto gestore** proceda ad applicare una riduzione dell'aiuto previsto mediante l'adozione del taglio lineare.

In attuazione del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (aiuti “de minimis” nel settore agricolo), l’aiuto è concesso ai **Soggetti beneficiari** nel limite dell’importo massimo di 15.000,00 euro, nell’arco di tre esercizi finanziari. Pertanto, se il **Soggetto beneficiario** ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell’aiuto, l’importo da concedere è rideterminato dal **Soggetto gestore** entro la soglia di 15.000 euro.

Gli aiuti di cui al primo comma, sono concessi nel limite dello stanziamento di 10 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l’anno 2016 e 7 milioni di euro per l’anno 2017, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili al momento dell’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione.

## DOMANDA DI AIUTO - OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Il **Soggetto beneficiario** presenta al **Soggetto gestore (ARCEA)** apposita **Domanda di aiuto** nell’ambito della Domanda Unica di pagamento.

Alla **Domanda di aiuto** sono allegati i seguenti documenti che vengono conservati in copia nel fascicolo cartaceo della domanda presso il CAA di appartenenza:

a) Dichiarazione sostitutiva a dell’atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti “de minimis” percepiti dal **Soggetto beneficiario** negli ultimi tre anni, compreso quello in corso al momento della presentazione della Domanda di aiuto (allegato B).

b) In funzione del tipo di **Contratto di filiera**:

- copia del **Contratto di filiera** sottoscritto dall’imprenditore agricolo con l’industria pastaria nel caso della fattispecie a) dei “CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO”;
- copia del **Contratto di filiera** sottoscritto dall’imprenditore agricolo con l’industria molitoria con indicazione dei riferimenti al contratto sottoscritto dall’industria molitoria stessa con l’industria pastaria, nel caso della fattispecie b) dei “CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO”;
- copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l’Organizzazione di Produttori e l’impresa agricola socia contenente i riferimenti al **Contratto di filiera**, sottoscritto dall’imprenditore agricolo associato (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori), nel caso delle fattispecie c) e d) dei “CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO”;
- copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l’Organizzazione di Produttori con l’impresa agricola socia (**Soggetto beneficiario**) contenente i riferimenti al **Contratto/i di filiera** sottoscritto/i dall’imprenditore agricolo associato (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori) con il centro di stoccaggio o con altri soggetti della filiera ovvero nel caso di imprenditore agricolo singolo copia del **Contratto di filiera** sottoscritto dall’imprenditore agricolo stesso con il centro di stoccaggio o con altri soggetti della fase di commercializzazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal centro di stoccaggio o da altri soggetti della fase di commercializzazione attestante la relazione causale tra il **Contratto di filiera** sottoscritto con l’imprenditore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l’industria pastaria e molitoria (allegato A), nel caso delle fattispecie e) e f) dei “CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO”.

c) Quadro “GD” debitamente compilato (allegato C).

d) Fatture di acquisto delle sementi certificate riportanti l’indicazione della/e varietà, l’indicazione



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROCAZIONI IN AGRICOLTURA

della categoria e del numero di identificazione del lotto per un quantitativo di sementi ad ettaro coerente con la superficie seminata (almeno 150 kg/ha); le varietà impiegate devono risultare iscritte nel Registro nazionale delle varietà o nel Catalogo comunitario.

Il **Soggetto beneficiario** è tenuto a conservare la fattura di acquisto delle sementi che deve essere esibita in caso di controlli.

## MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE

La Domanda di aiuto viene presentata entro la scadenza e secondo le modalità previste da ARCEA, per la Domanda Unica di pagamento.

## ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande pervenute vengono istruite dal **Soggetto gestore (ARCEA)**, che dispone i controlli propedeutici alla concessione dell'aiuto individuale in regime "de minimis" avvalendosi del supporto del **Registro nazionale aiuti**. Di seguito i principali controlli istruttori:

1. Il **Soggetto gestore (ARCEA)**, una volta verificata la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili (D.L. n. 113 del 24 giugno 2016), l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun **Soggetto beneficiario**.
2. In caso di conformità dell'istruttoria, il **Soggetto gestore (ARCEA)** registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun **Soggetto beneficiario** nel **Registro nazionale aiuti** e comunica al **Soggetto beneficiario** il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.
3. Il **Soggetto gestore** trasmette contestualmente al **Ministero** l'elenco dei **Soggetti beneficiari** con l'indicazione della superficie coltivata a grano duro e dell'importo concesso.
4. In caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il **Soggetto gestore** provvede a comunicare al **Soggetto beneficiario** i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

## CUMULO

Il **Soggetto gestore** concede nuovi aiuti "de minimis" al **Soggetto beneficiario** dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ed al limite nazionale di cui alle risorse del Fondo citato in premessa.

## LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Il pagamento dell'aiuto viene corrisposto, in esito all'applicazione dei controlli istruttori, secondo i termini previsti dalla normativa unionale per la Domanda Unica di pagamento.

Il **Soggetto gestore** effettua i controlli ex-post in base al piano dei controlli, già previsto per la gestione dei pagamenti diretti PAC.

## CERTIFICATO ANTIMAFIA

La normativa nazionale in vigore prevede che affinché l'ARCEA possa erogare l'aiuto a favore dei beneficiari non esenti dalla certificazione antimafia in esame, ai sensi dell'art. 83 comma 3 punto "e" del D.L. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i., che nell'arco dell'anno abbiano richiesto pagamenti per un ammontare complessivo superiore a 150.000,00 euro, debba essere rilasciato all'ARCEA stessa, dalla Prefettura di competenza, un certificato antimafia avente data di rilascio non antecedente a 12 mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto.

Questa documentazione, pertanto, è necessaria ai fini dell'erogazione dell'aiuto e non in sede di presentazione della **Domanda di aiuto**.

## DISPOSIZIONI FINALI

Nell'ipotesi che gli aiuti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziare, i criteri e le modalità di ripartizione dei fondi residui per le medesime finalità, sono stabiliti con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p><b>Finalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali, che l'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA), istituita con Legge Regionale n. 13/2005 (art. 28), - richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell'utente, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi;</li> <li>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</li> <li>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</li> <li>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente;</li> <li>e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</li> </ul>
	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire</p>

<b>Modalità del trattamento</b>	documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.
<b>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</b>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti UE n. 1306/2013 – 907/2014 – 908/2014, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<b>Natura del conferimento dei dati personali trattati</b>	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.
<b>Titolarità del trattamento</b>	Titolare del trattamento è l'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA) nella sua attività di Organismo Pagatore. La sede di ARCEA è c/o "Cittadella Regionale"- 88100 Catanzaro. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: <a href="http://www.arcea.it">http://www.arcea.it</a>
<b>Responsabili del trattamento</b>	I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'ARCEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di ARCEA, la Soc. SIN S.r.l., la Regione Calabria, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.
	L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:

<p><b>Diritti dell'interessato</b></p>	<p>1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;</p> <p>2. ottenere l'indicazione:</p> <p>a) dell'origine dei dati personali,</p> <p>b) delle finalità e modalità del trattamento,</p> <p>c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,</p> <p>d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato,</p> <p>e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;</p> <p>3. ottenerne:</p> <p>a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati,</p> <p>b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,</p> <p>c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;</p> <p>4. opporsi:</p> <p>a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;</p> <p>b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.</p> <p>L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l'integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata <a href="mailto:protocollo@pec.arcea.it">protocollo@pec.arcea.it</a> con idonea comunicazione citando : Rif .Privacy.</p>
--	---

Le presenti Istruzioni Operative sono pubblicate sul sito dell' Arcea ([www.arcea.it](http://www.arcea.it)).

Il Direttore dell' Arcea  
Dott. Maurizio Nicolai

